

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8/2012

Seduta del 28.03.2012

OGGETTO      MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

L'anno 2012 addì 28 del mese di marzo alle ore 20.38 nella Residenza Municipale, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti (P) e assenti (A):

Il Sindaco GASTALDON Mirco (P)

e i Consiglieri:

|                      |   |                                  |   |
|----------------------|---|----------------------------------|---|
| 1. BASSO PIETRO      | P | 11. FERRO ANDREA                 | A |
| 2. NANIA ENRICO      | P | 12. GIACOMINI DENIS              | P |
| 3. CECCHINATO SILVIO | P | 13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA | P |
| 4. BECCARO PAOLINO   | A | 14. TALPO ANNA LUISA             | P |
| 5. GIACON CHIARA     | P | 15. MASCHI PIER ANTONIO          | A |
| 6. SCHIAVO MICHELE   | P | 16. PINTON SIMONE                | A |
| 7. PETRINA GIOVANNI  | P | 17. BORELLA SILVIO               | P |
| 8. LACAVA EDOARDO    | P | 18. FUGOLO GIANNI                | P |
| 9. VETTORE LUCIA     | P | 19. LO VASCO ANGELO              | A |
| 10. SAVIO ALBERTO    | P | 20. BOTTECCHIA GIOVANNI          | P |

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco.

Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:

NANIA Enrico, TALPO Anna Luisa

**OGGETTO:** Modifica dello Statuto Comunale

*Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco*

*Relatore: Giovanni Petrina - Assessore*

*L'Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente l'approvazione di una modifica dello Statuto Comunale.*

*La modifica riguarda la disciplina dei referendum comunali dettata dagli articoli 10, 11 e 12, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000.*

*L'esigenza di procedere ad una revisione delle disposizioni statutarie in materia nasce da un approfondimento istruttorio, in seguito alla presentazione di una proposta di regolamento per l'attuazione dei referendum.*

*Con la nuova formulazione oggetto della proposta si procede ad una riscrittura degli articoli sopra richiamati, al fine di:*

- distinguere tra loro l'istituto del referendum consultivo e propositivo;*
- identificare con chiarezza e univocità l'ambito in cui sono ammessi i referendum propositivo e abrogativo;*
- abrogare le disposizioni che prevedono la possibilità di effettuare referendum consultivi o propositivi riguardanti materie territorialmente limitate.*

*Con particolare riferimento all'istituto del referendum abrogativo, si è ritenuto opportuno recepire le indicazioni tecniche dell'ufficio competente, identificando gli atti per cui è possibile la consultazione referendaria nelle deliberazioni consiliari a contenuto "libero" e non incidenti sulle posizioni giuridiche di terzi*

*Contestualmente viene eliminata la previsione statutaria per cui la decisione in merito allo spostamento della sede municipale ha come presupposto lo svolgimento di una consultazione referendaria.*

*Con l'occasione si procede inoltre ad una revisione degli articoli 22 e 31 relativi rispettivamente alle competenze di Consiglio e Giunta in materia urbanistica, tenuto conto della recente evoluzione normativa che ha attribuito alla Giunta Comunale l'esclusiva competenza in materia di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.*

*L'Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione.*

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

VISTE le deliberazioni consiliari:

- n. 24 del 06.05.2004 con cui è stato approvato il vigente Statuto comunale;*
- n. 4 del 12.02.2005, n. 12 del 07.02.2007 e n. 14 del 24.03.2010 con cui sono state approvate alcune modifiche allo stesso;*

**RICHIAMATI** gli articoli 10, 11 e 12 dello Statuto Comunale che disciplinano rispettivamente la consultazione popolare, il referendum propositivo e il referendum abrogativo, in attuazione della facoltà attribuita ai comuni dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO** che le sopra citate disposizioni statutarie demandano ad appositi regolamenti la disciplina attuativa delle consultazioni referendarie;

**ATTESO** che in seguito alla presentazione di una proposta di regolamento per l'attuazione e il funzionamento dei referendum Comunali, il competente ufficio comunale ha proceduto all'istruttoria della pratica, le cui risultanze sono riportate nella relazione in atti del Comune prot. 3349 del 13.02.2012;

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28.03.2012

ESAMINATA la suddetta relazione e ritenuto di accogliere i suggerimenti ivi formulati in merito al contenuto delle disposizioni statutarie, con particolare riferimento a:

- l'opportunità di procedere ad una chiara distinzione tra l'istituto del referendum consultivo e del referendum propositivo;
- la necessità di identificare con chiarezza l'ambito di applicazione del referendum abrogativo, riconducendo lo stesso alle deliberazioni consiliari a contenuto libero, che non incidano sulle situazioni giuridiche soggettive di terzi;
- la riconduzione del referendum propositivo alle materie di esclusiva competenza consiliare;

VISTA inoltre la sentenza Tar Puglia, Sezione III, 1926/2005, citata nella suddetta relazione a supporto delle argomentazioni tecniche ivi contenute, con cui sono state fornite le seguenti indicazioni in merito all'ambito di applicazione del referendum abrogativo:

- l'istituto del referendum abrogativo è volto alla partecipazione sotto la forma della tutela e controllo di quella parte dell'azione amministrativa che si esplica in scelte libere, il che fa ritenere che debba essere limitato a sindacare valutazioni di puro merito ed opportunità dell'azione dell'amministrazione civica;
- il quesito referendario deve essere diretto verso atti a contenuto generale e di organi politici;
- va escluso il referendum abrogativo di atti che non siano generali, rivolti alla collettività indifferenziata, ma siano relativi a situazioni soggettive differenziate e tanto meno se relativo ad atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati sì che l'abrogazione referendaria finisca con l'espungere dall'ordinamento non una delibera dell'amministrazione comunale contenente una decisione di carattere generale ma provvedimenti di esecuzione e attuazione della delibera a contenuto politico;

VALUTATO inoltre di:

- rivedere la disposizione che subordina allo svolgimento di un referendum consultivo la decisione in merito allo spostamento definitivo della sede comunale;
- abrogare le disposizioni che prevedono la possibilità di effettuare referendum consultivi o propositivi riguardanti materie territorialmente limitate;

RITENUTO pertanto di procedere ad una modifica delle disposizioni statutarie che disciplinano l'istituto referendario;

PRESO inoltre atto che l'art. 5, comma 13, del D.L. n. 70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, a decorrere dall'11 settembre 2011 prevede che "sino all'entrata in vigore della normativa regionale, ... i piani attuativi ... conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale";

RITENUTO pertanto di adeguare alla suddetta previsione le disposizioni statutarie in materia di competenze del Consiglio e della Giunta;

VISTE le modifiche allo Statuto riportate nell'allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

VISTI gli artt. 6, 8 e 42 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**SI PROPONE**

- di approvare le modifiche allo Statuto del Comune di Cadoneghe allegate sub a) alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  - di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.
- 
- 

**PARERI:**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere:

- favorevole di regolarità tecnica  
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Serv. Econ- Finanziari  
Dott. Giorgio Bonaldo

## **MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE**

All'art. 4, il testo del comma 3 è modificato come segue:

“La modifica permanente della sede comunale è disposta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale”.

Il testo dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

### **Articolo 10 – Referendum Consultivo**

1. Sono previsti referendum consultivi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, per consentire ai cittadini di esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non può essere indetto il referendum consultivo in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nei tre anni precedenti.
3. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il regolamento disciplina le modalità e i termini di attuazione della consultazione popolare nonché le forme ed i termini con cui il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio comunale ed alla cittadinanza l'esito della consultazione popolare.

Il testo dell'art. 11 è modificato come segue:

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Nelle materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è ammesso il referendum propositivo, per l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti di programmazione generale.

- il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Non è ammesso il referendum propositivo sulle seguenti materie:

- a) lo Statuto Comunale;
- b) il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- c) bilanci annuali e pluriennali e relativi allegati, variazioni e ratifiche, rendiconto della gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 bis;
- d) il piano di assetto territoriale, il piano di assetto territoriale intercomunale, il piano degli interventi e relative varianti;
- e) il regolamento edilizio comunale;
- f) istituzione ed ordinamento dei tributi e relative aliquote;
- g) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- h) la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- i) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
- j) disposizioni regolamentari che determinino l'applicazione di sanzioni amministrative
- k) piani finanziari.

- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis. Sono ammessi referendum propositivi inerenti il programma triennale delle opere pubbliche, a condizione che:

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28.03.2012

- a) l'oggetto del referendum riguardi interventi da inserire nella programmazione relativa all'esercizio successivo all'anno di svolgimento della consultazione referendaria;
- b) la proposta referendaria sia compatibile con i vincoli di bilancio e con le vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità e di finanza pubblica”.

- al comma 4, la locuzione “, atti o questioni” è soppressa.

- il comma 6 è soppresso;

- il testo del comma 8 è sostituito dal seguente:

8. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il testo dell'art. 12 è modificato come segue:

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. È ammesso il referendum abrogativo, per eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale a contenuto generale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo. Non è comunque ammesso il referendum abrogativo inerente deliberazioni che incidono su posizioni giuridiche di terzi individuati o individuabili.

- il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle seguenti materie:

a) lo Statuto comunale;

b) le deliberazioni consiliari inerenti a elezione, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

c) il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

d) bilanci annuali e pluriennali e relativi allegati, variazioni, e ratifiche ed il rendiconto della gestione;

e) il piano di assetto territoriale, il piano di assetto territoriale intercomunale, il piano degli interventi e relative varianti;

f) il regolamento edilizio comunale;

g) le deliberazioni adottate in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di altre disposizioni di enti sovraordinati;

h) provvedimenti che abbiano già prodotto effetti economici o rapporti contrattuali con terzi o che abbiano prodotto diritti soggettivi in capo a terzi;

i) l'istituzione e ordinamento dei tributi e relative aliquote;

j) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

k) la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

l) le disposizioni regolamentari che determinino sanzioni amministrative;

m) i piani finanziari;

n) il Piano della Protezione civile;

o) le deliberazioni in materia di contrazione e aperture di credito.

p) il programma degli incarichi previsto dall'art. 3, comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244.

- al comma 7, le parole “o dell'atto o delle disposizioni” sono sostituite dalla locuzione “regolamentari o della deliberazione di Consiglio Comunale”.

All'art. 22, comma 1, lett. d) le parole “i piani territoriali ed urbanistici” sono sostituiti dalla locuzione “i piani di assetto territoriale comunale e intercomunale, il piano degli interventi e le relative varianti”.

All'art. 31, comma 1 dopo la lettera m) è inserita la seguente:

“n) adotta e approva i piani urbanistici attuativi e le relative varianti”.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28.03.2012

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno.

Intervengono l'Assessore Petrina, il Consigliere Parizzi, il Consigliere Bottecchia, il Sindaco e il Consigliere Savio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

|                 |    |                                      |
|-----------------|----|--------------------------------------|
| Presenti        | 16 |                                      |
| Voti favorevoli | 12 |                                      |
| Astenuti        | 4  | (Bottecchia, Borella, Fugolo, Talpo) |

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.*

*IL PRESIDENTE  
GASTALDON Mirco*

*IL SEGRETARIO  
BUSON dr. Roberto*

---

N°317 registro atti pubblicati

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05.04.2012

Addì 05.04.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
.....

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 30.04.2012

Lì 30.04.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
.....

---